
**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL
CANONE UNICO PATRIMONIALE**

**(CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART. 1, COMMA 816 LEGGE 160/2019)**

REVISORE UNICO

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Verbale n.3 del 16/02/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione al Regolamento per l'Istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria art. 1, comma 816 Legge 160/2019).

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n.08/2021 presentata in data 11/02/2021 concernente l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000 **nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Viste le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Precisato, premesso che:

- ✓ l'Ente avendo meno di 10.000,00 abitanti non è tenuto ad adottare il piano generale degli impianti pubblicitari (per i comuni oltre 20.000 ab.) come da lett. c) comma 821;
- ✓ per la superficie destinata alle pubbliche affissioni sarà verificata in sede di approvazione delle tariffe sull'attuale disponibilità degli impianti;

considerato che

- il Canone mercatale – ovvero “Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercato – art.1, co.837 legge 160/2019 - che sostituisce, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 esula dalla competenze dell'Ente poiché la

relativa funzione è stata conferita all'Unione Reno Galliera con Deliberazione di Consiglio Comunale 70 del 29/11/ 2010;

- che, come precisato all'art.8 p.6-7-8 del Regolamento medesimo che, attualmente, **nel caso specifico del Comune di San Giorgio di Piano**:

6 - *“Sono attribuite alla competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Reno Galliera le seguenti tipologie di occupazioni di suolo pubblico:*

a) fiere e mercati;

b) spettacoli viaggianti;

c) manifestazioni temporanee.

7 - *Per le occupazioni precisate sopra vige l'apposito regolamento approvato dall'Unione Reno Galliera. Il Responsabile del procedimento è il funzionario responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Reno Galliera.*

8 - *Resta ferma la competenza al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n.160, relativamente ai soggetti che esercitano attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, come previsto con Deliberazione di Consiglio Comunale 70 del 29/11/2010.*

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, **“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate**, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

Considerato dunque:

- che gli importi per entrambi i canoni devono essere riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice: ad oggi l'Ente incassa con F24, con bonifici, e con conto corrente postale e che si sta attivando per predisporre anche il sistema PagoPa;

- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP); l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP-DPA); il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019;
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'AdE con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali "Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici", come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

RISCONTRI

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal direttore dell'Area Finanziaria dott.ssa Giulia Li Causi;
- il canone mercatale, come sopra precisato, è di competenza dell'Unione Reno Galliera, a cui è stata conferita la relativa funzione;
- che la gestione delle entrate disciplinate dal presente regolamento sarà confermata in capo a diversi direttori di Area – come da assegnazione Peg - che la Giunta formalizzerà con atto di organizzazione interna , come previsto all' art. 8 comma 1 del regolamento.
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**, salva l'adozione di atti di organizzazione.

Verificato, inoltre, che il suddetto regolamento:

- è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

CONCLUSIONE

In considerazione comunque delle molteplici criticità a tutt'oggi irrisolte, in ordine alle articolate fattispecie imponibili, (vedasi di risposte del Mef al telefisco) come da ultimi aggiornamenti dell' Ifel e alla conseguente probabile proroga

Esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del "Regolamento per l'Istituzione e la Disciplina del Canone Unico Patrimoniale. Legge 160/2019 " **invitando l'ente e i relativi responsabili a riverificarne compiutamente la completa compatibilità con i numerosi problemi applicativi in corso di definizione e chiarimento e a verificarne la completezza nell'individuazione delle varie fattispecie imponibili.**

Al contempo si evidenzia comunque che, parte della dottrina oggi prevalente, ritiene che il presente parere non sia obbligatorio.

Il Revisore Unico

Rag. Alba Bravaccini

(firma apposta digitalmente ai sensi della normativa vigente)